



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 31.01.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2022-2024, BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **Duemilaventidue**, addì **Trentuno**, del mese di **Gennaio**, alle ore **20:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano .

Componente	Qualifica	Presenza
ZUCHELLI ANTONELLA	PRESIDENTE	Presente
FORTAREL KATIA	SINDACO	Presente
BANALI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BEBBER LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
BONAZZA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
BORT FABRIZIA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
CAGOL ANGELA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
DALLAPICCOLA GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' RENATO	CONSIGLIERE	Presente
ECCEL MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI MONICA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
PONTALTI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
PUEL DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
SIMONELLI COSTANTINO	CONSIGLIERE	Presente
TAIT NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
ZORDAN PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
Presenti: n. 15		Assenti: n. 3

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Zucchelli Antonella**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: approvazione nota di aggiornamento DUP 2022-2024, bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 151 del Tuel, d.lgs. 18/8/2000, n. 267, che dispone:

- che gli enti locali, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 46, comma 3, del Tuel e del documento unico di programmazione (DUP) da presentarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente ai sensi dell'art. 170 del Tuel, deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- un orizzonte temporale almeno triennale sia per il DUP che per il bilancio di previsione;
- che le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Preso atto che le linee programmatiche sono state approvate dal Consiglio dell'ente con delibera n. 23 del 08/10/2020 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo-eletto;

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”;

Visto il successivo articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 che dispone:

- comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”.

Considerato che il termine del 15 novembre ai fini della presentazione dello schema del bilancio di previsione non è un termine perentorio.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2022;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto in data 16/11/2021 che parifica la data di approvazione del bilancio a quanto previsto dalle disposizioni nazionali;

Considerato che il Ministro dell'Interno, con Decreto del 24 dicembre 2021, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2022 del termine previsto dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte dei Comuni;

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 27/05/2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 30/08/2021 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 23/11/2021;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 146 del 20/12/2021 con la quale si sono approvate le tariffe TARI;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2022 con la quale si sono approvate le tariffe relative al servizio idrico: acquedotto e fognatura;

Considerato che le aliquote IMI.S. non subiranno modificazioni per l'anno 2022 e quindi verranno applicate parimenti quelle riferite all'anno 2021;

Considerato

- che il bilancio preventivo è uno degli atti più importanti nella vita amministrativa dell'ente locale sotto due profili diversi, ma allo stesso tempo integrati tra loro:
 1. da un lato, il bilancio assume una rilevanza politico-amministrativa in quanto racchiude i programmi e gli indirizzi di gestione che l'amministrazione intende attuare nell'arco di tempo considerato;
 2. dall'altro, è vincolante poiché si pone come uno strumento giuridico necessario per l'effettuazione delle spese e per il reperimento delle entrate, ivi indicate.

In tal senso, il bilancio preventivo è definito “autorizzatorio” o “autorizzativo” perché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite all'assunzione di impegni (fatta eccezione per le partite di giro ed i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria), mentre gli stanziamenti di entrata autorizzano il reperimento delle relative risorse finanziarie;

- che ai sensi del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , al punto 9.1, Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
 - politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
 - di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
 - di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
 - di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
 - informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Visti

- i principi e gli equilibri del bilancio contenuti nell'art. 162 del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 164 del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che individua le caratteristiche essenziali del bilancio;
- l'articolo 165 del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la struttura del bilancio;
- i principi generali o postulati indicati nell'allegato 1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
 1. Principio dell'annualità
 2. Principio dell'unità
 3. Principio dell'universalità
 4. Principio dell'integrità
 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
 6. Principio della significatività e rilevanza
 7. Principio della flessibilità
 8. Principio della congruità
 9. Principio della prudenza
 10. Principio della coerenza
 11. Principio della continuità e della costanza
 12. Principio della comparabilità e della verificabilità
 13. Principio della neutralità
 14. Principio della pubblicità
 15. Principio dell'equilibrio di bilancio
 16. Principio della competenza finanziaria
 17. Principio della competenza economica
 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'articolo 162, c. 7, del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che "Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti";
- l'art. 165, comma 7 del Tuel che dispone che nel bilancio preventivo, prima di tutte le entrate, è iscritto il fondo pluriennale vincolato, distinto in FPV di parte corrente e FPV in conto capitale;
- l'art. 165, comma 8 del Tuel e l'All. 4/1 al d.lgs. 118/2011, punto 9.4, che dispongono che nel bilancio preventivo, ciascun programma di spesa indica la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato (FPV), che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate;
- che al bilancio è allegata la nota integrativa come indicato dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al punto 9.11 che contiene le informazioni secondo le modalità previste dal c. 5, dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011;

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]*".

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Ricordato che la legge di bilancio 2019, sancendo il superamento dei vincoli di finanza pubblica e l'approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall'armonizzazione contabile, stabilisce che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile

dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs 118/2011). La Commissione Arconet ha pertanto ritenuto di aggiungere, su impulso del Ministero dell'Economia e come dallo stesso anticipato anche nella circolare n. 3 del 2019 relativa al nuovo pareggio di bilancio, al quadro generale riassuntivo di cui allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, che resta invariato, due ulteriori prospetti. Il primo, denominato "equilibrio della gestione", completa il risultato di competenza con due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio. Il secondo prospetto, denominato "equilibrio complessivo", oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione. Inoltre il vincolo di finanza pubblica imposto agli Enti territoriali diventa funzionale all'equilibrio di bilancio così come è declinato nell'ordinamento contabile "armonizzato". Pertanto, nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le seguenti poste contabili: 1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6); 2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4); 3. l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa; 5. l'applicazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Vista la legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:

- n. 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- n. 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nella nota integrativa allegata al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 10:"

1. *Lo schema di bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e tutti gli allegati previsti dalla norma sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il termine di legge di ogni anno, contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP.*

2. *Entro i successivi 5 giorni lavorativi lo schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla nota di aggiornamento al DUP:*

a) è presentato all'organo consiliare, anche con modalità telematiche, per l'approvazione entro il termine previsto. Tra il deposito e la riunione del consiglio nel cui ordine del giorno è iscritta l'approvazione del bilancio devono intercorrere almeno 20 giorni.

b) è trasmesso all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 43, comma 1 lettera b) e all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D.lgs. 267/2000. Il parere di cui al precedente comma è rilasciato entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti. Dell'avvenuto rilascio del parere è data immediata comunicazione ai consiglieri. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 8 giorni lavorativi prima della data in cui è prevista l'approvazione del bilancio.

3. *In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento l'organo esecutivo aggiorna lo schema*

di delibera di bilancio di previsione finanziario in corso di approvazione, unitamente ai documenti di programmazione, in deroga ai termini del presente articolo.

4. *Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio.*

5. *Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da un parere di regolarità contabile dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario e dal parere di regolarità tecnico - amministrativa rilasciato dal responsabile del servizio interessato. Tale parere dovrà esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale potrà essere definitivamente approvato in Consiglio nella stessa seduta di approvazione del bilancio, prima dell'approvazione di quest'ultimo.*

6. *Qualora la proposta di emendamento non sia conforme ai principi generali in materia di bilancio, il proponente viene invitato a riformulare l'emendamento ed a ripresentarlo almeno 4 giorni lavorativi prima della relativa seduta consiliare.*

7. *La delibera di riaccertamento ordinario o parziale, e la determina di variazione di esigibilità che interviene dopo l'approvazione dello schema del bilancio di previsione e prima dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio, comporta necessariamente la presentazione di un emendamento da parte della Giunta per modificare lo schema del bilancio di previsione alle risultanze dei provvedimenti sopra richiamati. Trattandosi di emendamento obbligatorio non è necessario il rispetto dei termini previsti dal precedente comma 8.*

8. *L'approvazione di emendamenti al bilancio di previsione comporta il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP."*

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, punti:

9. Il bilancio di previsione finanziario

9.1 Definizione

9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali

9.4 La struttura del bilancio di previsione finanziario

9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario

9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

9.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio

9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione in data 11/01/2022 (rif. prot. 348/2022);

Visto lo Statuto Comunale.

con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 4 (Demattè, Zordan, Dallapiccola, Bonazza), voti astenuti n. 0, su n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti palesemente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 rimesso agli atti presso il servizio finanziario;
- 2) di approvare, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (rimessi agli atti presso il servizio finanziario) tra cui:
 - a) la Nota Integrativa, di cui ai cc. 3 e 5 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011;
 - b) l'Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, di cui all'art. 11, c. 5, lett. d) del d.lgs. 118/2011 e al punto 9.11.1, lett. d) dell'Allegato 4/1 "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" al d.lgs. 118/2011;
 - c) il prospetto delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella l. n. 133 del 6 agosto 2008;
 - d) il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del d.lgs. 118/2011 e d.m. 22 dicembre 2015;
 - e) gli altri allegati al bilancio previsti dall'art. 172 del Tuel, dall'art. 11, c. 3, del d.lgs. 118/2011 e dal punto 9.3 dell'allegato 4/1 "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" al d.lgs. 118/2011;

dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- 3) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 si compone delle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	889.385,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.443.312,54	934.100,00	979.000,00	979.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.118.815,60	4.369.562,61	4.046.761,61	4.046.011,61
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.857.082,54	2.075.969,71	1.709.368,71	1.708.618,71					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.435.137,46	1.259.650,00	1.259.550,00	1.259.550,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.655.768,20	262.500,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.288.802,79	402.500,00	160.000,00	160.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.025.335,33	4.673.219,71	4.107.918,71	4.107.168,71	Totale spese finali.....	10.775.583,80	4.632.062,61	4.066.761,61	4.066.011,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	123.471,30	41.157,30	41.157,30	41.157,30
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.855.534,24	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.13.000,62	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.623.141,01	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.600,00
Totale	18.493.870,19	8.828.819,71	8.263.518,71	8.262.768,71	Totale	15.522.196,11	8.828.819,71	8.263.518,71	8.262.768,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.393.255,31	8.828.819,71	8.263.518,71	8.262.768,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.522.196,11	8.828.819,71	8.263.518,71	8.262.768,71
Fondo di cassa finale presunto	3.861.059,20								

- 4) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (rimessa agli atti presso il servizio finanziario);
- 5) di dare atto che lo schema di bilancio presenta i seguenti equilibri:

Generale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)		0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00

Parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		889.385,12			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.269.719,71	3.947.918,71	3.947.168,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.368.562,61	4.046.761,61	4.046.011,61
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			6.129,61	6.129,61	6.129,61
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		41.157,10	41.157,10	41.157,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

Parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		403.500,00	160.000,00	160.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		262.500,00	20.000,00	20.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

- 6) di dare atto che ai sensi del punto 8.2, Parte 2, del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si considerano approvati i documenti contenuti nel DUP (e quindi anche nella presente deliberazione) senza necessità di ulteriori deliberazioni;
- 7) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza finanziaria e del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto in data 16/11/2021;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 4 (Demattè, Zordan, Dallapiccola, Bonazza), voti astenuti n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti palesemente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire l'adozione dei successivi provvedimenti gestionali.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
ZUCHELLI ANTONELLA

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).